



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 17 DEL 29-07-2026

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

BACOCOLI ENRICO	Presente	GATTI MATTIA	Presente in videoconferenza
CASTAGNOLI ANDREA	Presente in videoconferenza	LIGI ROLANDO	Assente
CHIAPPINI VENANZIO	Assente	COZZALI SILVIA	Assente
CANESCHI LORENA	Presente	ANASTASI FRANCO	Presente
BORDICHINI STEFANO	Presente	PETROSI LOREDANA	Presente in videoconferenza
VENTURI ERIKA	Presente	TESSITORE UMBERTO	Presente in videoconferenza
PIPERÀ BENEDETTA KATIA	Presente		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Assente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale Santioni Stefano
- La seduta è Pubblica
- Sono nominati scrutatori i Signori:

[] modificata	con Delibera	n°	del
[] integrata	con Delibera	n°	del
[] Rettificata	con Delibera	n°	del

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata la propria precedente Deliberazione approvata in questa stessa seduta, con la quale si è preso atto dell'avvenuta validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il periodo 2026-2028 con deliberazione n. 8 del 17/07/2026 da parte dell'Autorità Umbria Rifiuti ed Idrico (AURI), Ente territorialmente competente per il Comune di Valfabbrica;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/6/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"** alla presente deliberazione, validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2" della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: "Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Preso atto della comunicazione di AURI acquisita al protocollo dell'Ente n. 5665 del 22/06/2026 e successiva comunicazione di Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a. (TSA) prot. 5879 del 26/06/2026, con le quali sono comunicate ai Comuni del sub ambito 2 le somme da rimborsare per gli accantonamenti a partire dall'1/1/2017 ai sensi della deliberazione dell'Assemblea ATI 2 n. 4 del 18/02/2013, nonché si comunica la possibilità di utilizzare tali somme quale ulteriore quoziente a favore degli stessi Comuni per il conferimento di rifiuti speciali presso la discarica di Borgogiglione;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	(+) €	837.960,67
Contributo MIM istituzioni scolastiche	(-) €	2.410,00
Entrate da recupero evasione tributaria	(-) €	28.012,00
Entrate da procedure sanzionatorie	(-) €	115,00
Altre partite stabilite dall'ETC: somme accantonate per indennità rifiuti speciali Trasimeno Servizi Ambientali (TSA) discarica Borgo Giglione	(-) €	4.589,80
Totale gettito TARI	€	802.833,87

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 25-bis del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, stanziata nei capitoli di spesa n. 109/1 e 109/2 del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 68,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 31,50 % a carico delle utenze non domestiche;

sulla base degli stessi criteri adottati negli anni precedenti, ovvero:

- l'incidenza in percentuale che le utenze domestiche e le utenze non domestiche hanno avuto rispetto all'ultimo ruolo TARI;
- calcolando in modo presuntivo (non disponendo l'Ente dati distinti della produzione dei rifiuti per le due tipologie di utenze) l'incidenza percentuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sul totale dei rifiuti prodotti e, per differenza quella attribuire alle utenze domestiche. Tale stima è stata fatta moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività. La sommatoria di tutti i prodotti esprime la quantità di rifiuti potenziale e presunta prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche.

Considerato pertanto che i costi complessivi del Piano finanziario 2026 da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe dell'anno 2026 ammontano ad € **802.833,87** così ripartiti:

Costi totali da coprire con le entrate tariffarie al netto delle detrazioni di cui alla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025	
Costi fissi	€ 337.822,54
Costi Variabili	€ 465.011,33
Totale	€ 802.833,87

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i>	€ 549.941,20	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 231.408,44
<i>ÓTd = Ctuf + Ctuv</i>		<i>Ctuv - totale dei costi variabili</i>	€ 318.532,76

		attribuibili alle utenze domestiche	
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 252.892,67	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 106.414,10
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 146.478,57

Preso atto

- dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- che il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, del 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di prevedere l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e consente altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio;
- che l'applicazione puntuale del metodo normalizzato, pur consentendo una scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd all'interno dei valori proposti dal DPR 158/99, come risulta da varie proiezioni effettuate anche negli anni precedenti, determina tariffe molto sperequate tra le diverse categorie di utenze non domestiche, ciò dovuto anche al fatto che l'Ente ha una popolazione residente ed un numero di insediamenti produttivi molto esigui rispetto alla vastità del territorio ed al costo del servizio da coprire;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più omogenee le tariffe per le utenze non domestiche, di poter derogare parzialmente alla rigidità del metodo normalizzato, così come consentito dalla Legge 147/2013, rimodulando i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, secondo il disposto di cui al comma 652 sopra richiamato, confermando, con minimi aggiustamenti determinati dall'evoluzione delle utenze, gli stessi coefficienti adottati per gli anni precedenti;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**allegato "B"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70 per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia (Deliberazione n. 158 del 03/11/2025) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Visto la propria precedente deliberazione n. 5 del 28/04/2026 con la quale sono state stabilite le scadenze e le modalità per il versamento della TARI come segue:

- riscossione della TARI 2026 a titolo di acconto in base alle tariffe in vigore per l'anno 2025 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/04/2025 n. 4, con successivo saldo/conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;
- versamento a titolo di acconto per le utenze domestiche e non domestiche pari al 70% della TARI dovuta per l'anno 2025 e suddiviso in due rate uguali con le seguenti scadenze:
 - prima rata 30 giugno 2026;
 - seconda rata 30 settembre 2026;con facoltà di provvedere al versamento dell'acconto TARI 2026 in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;
- versamento dell'ultima rata da effettuarsi a titolo di saldo/conguaglio effettuata entro il 15 dicembre 2026, sulla base delle tariffe che saranno approvate per l'anno 2026;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026 (ovvero mediante rimessa diretta);

Tenuto conto che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all'art. 26-bis agevolazioni in favore di particolari categorie di

utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che sulla presente proposta non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/07/2026;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Udita la relazione dell'Assessore Mencarelli, che espone congiuntamente le proposte n. 20 e n. 21;

Udito l'intervento dei Consiglieri: Petrosi, Castagnoli;

Udito l'intervento del Sindaco;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

con votazione palese che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti 10; favorevoli 6; contrari 4; astenuti 0;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato;

1. Di dare atto che il Consiglio Comunale con deliberazione approvata in precedenza questa stessa seduta ha preso atto e approvato il Piano Economico Finanziario 2026-2029, per l'anno 2026 redatto con il metodo MTR-3 e validato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 17/07/2026, e le cui risultanze sono riassunte nel prospetto allegato A;

2. Di dare atto che in base a quanto disposto dalla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 comma 1.4, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI 2026, sono portate in riduzione le seguenti voci:
- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 per € 2.410,00;
 - le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI per € 28.012,00;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie per € 115,00;
 - le altre partite stabilite dall'ETC, ed in particolare le somme accantonate per indennità rifiuti speciali Trasimeno Servizi Ambientali (TSA) discarica Borgo Giglione per € 4.589,80;
- e che pertanto che il costo complessivo del Piano finanziario da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe ammonta ad € 802.833,87;
3. di approvare, per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i seguenti valori propedeutici:
- la percentuale di ripartizione dei costi da coprire tra le utenze domestiche (68,50%) e le utenze non domestiche (31,50%);
 - le categorie di utenze domestiche e non domestiche con relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd scelti per il calcolo delle tariffe TARI come risultante dall'allegato prospetto B;
4. di approvare, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le Tariffe TARI 2026 destinate alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da Allegato prospetto B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;
6. di dare atto che con le tariffe TARI di cui ai punti precedenti è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
7. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
8. di confermare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026 già deliberate con atto n. 5 del 28/04/2026 da effettuarsi in 3 rate, di cui 2 in acconto sulla base delle tariffe dell'anno 2025 e 1 rata a saldo e conguaglio sulla base delle tariffe 2026:

- prima rata acconto: 30 giugno 2026
- seconda rata acconto: 30 settembre 2026
- terza rata a saldo/conguaglio: 15 dicembre 2026

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti 10; favorevoli 6; contrari 4; astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere Tecnico con esito **Favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

Valfabbrica, 22-07-2026

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Stefano Santioni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere Contabile con esito **Favorevole** attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

Valfabbrica, 22-07-2026

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Stefano Santioni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santioni Stefano

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 31-07-26 e fino al 15-08-26, Reg. n. 630, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santioni Stefano

VALFABBRICA lì 31-07-26

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 29-07-26.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 31-07-26

PEF MTR-3 terzo periodo regolatorio

Predisposizione tariffaria 2026-2029

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Valfabbrica

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2026	Anno 2027
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	947.613 €	1.025.990 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	792.068 €	837.961 €
	Parametro $\rho = rpi - Xa + Ka + CRI$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	5,79%	4,79%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	19,64%	22,44%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	837.961 €	878.134 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	109.652 €	147.857 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025)	837.961 €	878.134 €
	Costi Variabili PEF - Tv	485.642 €	576.798 €
	Costi Fissi PEF - Tf	352.319 €	301.335 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025)	837.961 €	878.134 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	681.618 €	714.295 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	156.343 €	163.838 €

	Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore"	73,4%
	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	43,5%

	2026			2027			2028			2029		
	Valfabbrica			Valfabbrica			Valfabbrica			Valfabbrica		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
	33.931	-	33.931	39.979	-	39.979	39.979	-	39.979	39.979	-	39.979
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF												
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	91.451	-	91.451	101.594	-	101.594	101.594	-	101.594	101.594	-	101.594
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	53.632	-	53.632	62.616	-	62.616	62.616	-	62.616	62.616	-	62.616
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	284.234	-	284.234	268.425	-	268.425	268.425	-	268.425	268.425	-	268.425
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MIR-3 CTE^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MIR-3 CO^{ESP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MIR-3 CQ^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MIR-3 CO_{ANF,IV}	3.518	-	3.518	13.207	-	13.207	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MIR-3 COnew^{ESP}_{IV}	22.724	-	22.724	90.894	-	90.894	90.894	-	90.894	90.894	-	90.894
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MIR-3 COI^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	628	-	628	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	47.534	-	47.534	57.878	-	57.878	57.878	-	57.878	57.878	-	57.878
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{sc} + AR_{sc,s})	32.398	-	32.398	39.774	-	39.774	39.774	-	39.774	39.774	-	39.774
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{IV}	-	-	-	23.178	-	23.178	35.757	-	35.757	25.906	-	25.906
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{sc}(1-T_{max})_{sc,IV,s}	-	-	-	15.599	-	15.599	35.757	-	35.757	25.906	-	25.906
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE												
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	457.092	44.149	501.241	540.119	52.436	612.555	559.491	53.359	612.850	549.640	53.266	602.906
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio C3L	76.239	-	76.239	68.440	-	68.440	68.440	-	68.440	68.440	-	68.440
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.379	29.491	31.870	1.576	31.087	32.663	1.576	31.087	32.663	1.576	31.087	32.663
Costi generali di gestione CGG	60.492	4.437	64.929	63.079	4.644	67.723	63.079	4.644	67.723	63.079	4.644	67.723
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{A3}	30.409	-	30.409	37.401	-	37.401	37.401	-	37.401	37.401	-	37.401
Costi comuni CC	93.280	33.928	127.208	102.055	35.731	137.786	102.055	35.731	137.786	102.055	35.731	137.786
Ammortamenti Amm	19.149	-	19.149	17.868	-	17.868	21.489	-	21.489	23.512	-	23.512
Accantonamenti Acc	-	53.913	53.913	-	56.293	56.293	-	61.108	61.108	-	105.225	105.225
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	53.913	53.913	-	56.293	56.293	-	61.108	61.108	-	105.225	105.225
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	11.333	-	11.333	10.315	-	10.315	13.460	-	13.460	13.600	-	13.600
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto R_{sc}	941	-	941	1.044	-	1.044	690	-	690	271	-	271
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	31.423	53.913	85.336	29.227	56.293	85.520	35.639	61.108	96.747	37.384	105.225	142.609
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MIR-3 CO^{ESP}_{116,B}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MIR-3 CQ^{ESP}_B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MIR-3 CO_{ANF,IV}	1.018	-	1.018	3.738	-	3.738	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MIR-3 COnew^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MIR-3 COI^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{sc}	132.219	-	132.219	98.571	-	98.571	112.099	-	112.099	103.280	-	103.280
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{sc}(1-T_{max})_{sc,s}	132.219	-	132.219	94.053	-	94.053	112.099	-	112.099	103.280	-	103.280
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA												
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	334.178	112.194	446.372	302.033	111.402	413.435	318.234	118.334	436.568	311.160	142.543	473.703
ΣTva=ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	791.270	212.640	1.003.910	862.152	220.792	1.082.944	877.725	223.832	1.101.557	860.799	223.832	1.084.631
ΣTa=ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	791.270	156.343	947.613	862.152	163.838	1.025.990	877.725	171.693	1.049.418	860.799	215.810	1.076.609
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			72%			71%			71%			71%
q _{a-2} ton			1.746			1.775			1.775			1.775
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/Kg - (a-2)			42,29			44,42			47,21			49,47
Benchmark di riferimento [cent/Kg] [tabbisogno standard/costo medio settore] - (a-2)			40,38			40,38			40,38			40,38
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,29			-0,29			-0,29			-0,29
Totale γ			-0,44			-0,44			-0,44			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,56			0,56			0,56			0,56
Verifica del limite di crescita												
PI _{sc}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_{sc}			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenzionamento del servizio K_{sc}			2,22%			2,40%			2,40%			2,40%
coeff. per recupero inflazione CR_{sc}			1,78%			0,60%			0,60%			0,60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,79%			4,79%			4,79%			4,79%
(1+ρ)			1,0579			1,0479			1,0479			1,0479
ΣT_{sc}			947.613			1.025.990			1.049.418			1.076.609
ΣTV_{sc-1}			417.925			485.642			576.798			586.944
ΣTF_{sc-1}			374.142			352.319			301.335			333.288
ΣT_{sc-1}			792.068			837.961			878.134			920.232
ΣT_{sc}/ΣT_{sc-1}			1,1964			1,2244			1,1951			1,1699
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			837.961			878.134			920.233			964.349
delta (ΣT_{sc}-ΣT_{max})			109.652			147.857			129.185			112.260
Tva dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣT_{max})	441.493	44.149	485.642	524.362	52.436	576.798	533.585	53.359	586.944	532.665	53.266	585.931
Tfa dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣT_{max})	240.125	112.194	352.319	189.933	111.402	301.335	214.954	118.334	333.288	215.875	162.543	378.418
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT_{sc}-ΣT_{max})	681.618	156.343	837.961	714.295	163.838	878.134	748.540	171.693	920.232	748.540	215.810	964.349
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			17.971			16.038			16.038			16.038
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			12.566			14.358			14.358			14.358
ΣTV_{sc} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			467.672			560.760			570.906			569.893
ΣTF_{sc} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			339.752			286.978			318.930			364.060
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			807.424			847.738			889.836			933.953
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1_{sc}			0,73			0,73			0,73			0,73
Classe R1_{sc}			C			C			C			C
Obiettivo R1 _{sc-2}			0,77			0,77			0,77			0,77
Classe obiettivo R1 _{sc-2}			B			B			B			B
Macro Indicatore R2												
R2_{sc}			0,97			0,97			0,97			0,97
Classe R2_{sc}			A			A			A			A
Obiettivo R2 _{sc-2}			0,95			0,95			0,95			0,95
Obiettivo R2 _{sc-2}			A			A			A			A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento												
AR²⁰²⁴_{sc} sl di partenza			55,281									
CRD²⁰²⁴_{sc} sl di partenza			127,054									
H di partenza			43,5%									
Classe di partenza			E									
H Target 2024			46,0%									
Classe target 2024			E									
Calcolo H effettivo												
AR²⁰²⁴_{sc} sl effettivo			60,563									
CRD²⁰²⁴_{sc} sl effettivo												

TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2026

Allegato B alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2026

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	0,82	0,75	0,834491	106,113918
1 .2	Due componenti	0,92	1,40	0,936258	198,079314
1 .3	Tre componenti	1,03	1,80	1,048202	254,673403
1 .4	Quattro componenti	1,10	2,20	1,119439	311,267493
1 .5	Cinque componenti	1,17	2,90	1,190676	410,307150
1 .6	Sei o piu' componenti	1,21	3,40	1,231383	481,049763

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	0,34	5,62	0,890573	2,480364
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	1,00	7,20	2,619332	3,177691
2 .4	Esposizioni, autosaloni	0,73	6,24	1,912112	2,753999
2 .5	Alberghi con ristorazione	1,49	12,65	3,902805	5,583027
2 .6	Alberghi senza ristorazione	1,27	8,00	3,326552	3,530768
2 .8	Uffici, agenzie	1,30	10,00	3,405132	4,413460
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,79	6,78	2,069272	2,992325
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,50	12,00	3,928998	5,296152
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	12,00	3,928998	5,296152
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	1,00	8,54	2,619332	3,769094
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,00	3,117005	4,413460
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,00	8,54	2,619332	3,769094
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,54	2,619332	3,769094
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,50	21,28	6,548331	9,391843
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	2,20	16,26	5,762531	7,176286
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	2,00	16,00	5,238664	7,061536
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	16,00	5,238664	7,061536
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,29	27,97	8,617603	12,344447